

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

ELISA MARDEGAN
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIO

CRISTINA SARFATI
DOTT. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

ALESSANDRA DE ZEN
DOTT. SSA AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

BONUS ARREDO 2024

Gentili Clienti,

anche per il 2024 è stato confermato il bonus arredo pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. **Il limite massimo di spesa si è ridotto però a euro 5.000.**

Ricordiamo che per fruire del "Bonus arredo" è innanzitutto necessario che i mobili / elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Gli interventi che consentono di fruire del bonus in esame, sono i seguenti:

- Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l'arredo delle parti comuni.
- Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
- Restauro / risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
- Ristrutturazione (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
- Acquisto immobile dall'impresa di costruzione / ristrutturazione / cooperativa edilizia, che lo ha ceduto / assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione dell'intero fabbricato.
- Interventi necessari alla ricostruzione / ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Interventi finalizzati al risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR volti all'uso di fonti rinnovabili / sostituzione di componenti essenziali di impianti di climatizzazione, riconducibili alla manutenzione straordinaria.

L'agevolazione spetta con riferimento all'acquisto (anche all'estero) di:

- mobili nuovi, come ad esempio "letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".
- grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica prevista dal comma 2 del citato art. 16, quando ne è prevista l'etichettatura.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti,



apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Ricordiamo che la classe energetica degli elettrodomestici deve essere non inferiore a:

- A per i forni;
- E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie;
- F per frigoriferi e congelatori.

Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.

Al fine di usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

- con bonifico bancario / postale, senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
- mediante carte di credito / debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.

Il bonus può essere fruito relativamente alle spese sostenute (pagate) fino al 2024, fermo restando che "la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto" dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile "ristrutturato".

Per le spese di arredo 2024, pertanto, la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati dall'1.1.2023.

È necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.

La spesa massima prevista nel 2023 era pari a € 8.000, mentre nel 2024 è stata ridotta a € 5.000.

La detrazione massima per le spese sostenute nel 2024 è quindi pari a € 2.500 (5.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023 sono già state sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile. Ciò comporta che, in presenza di un unico intervento edilizio "propedeutico" 2023, se con le spese sostenute nel 2023:

- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2023 (€ 8.000);
- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2024 (€ 5.000);

non è possibile fruire del "Bonus mobili" per le spese di arredo sostenute nel 2024.

Il limite della detrazione in esame è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 5.000 (per il 2024) va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.

Ricordiamo che non è possibile:

- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi;
- trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso dell'avente diritto ovvero di cessione dell'immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius non si trasferiscono agli eredi e vengono "perse" mentre, in caso di cessione dell'immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.

Ricordiamo infine che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è obbligatorio trasmettere all' **ENEA**, entro 90 giorni dalla data di fine lavori / collaudo, le informazioni relative agli interventi effettuati. La Comunicazione riguarda anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES